



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

AREA PENALE

.....

Il coordinatore

OGGETTO: A) *Celebrazione dei procedimenti ex artt. 322 e 322 bis c.p.p.;* B) *Modalità di comunicazione della volontà di trattazione dei procedimenti ex art.83 comma 3 lett. B nn.1, 2 e 3 D.L. 17/3/20 n.18.*

Il Coordinatore del Settore penale, d'intesa con il Presidente della Seconda Sezione Penale dott. Luigi Buono, con il Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. – G.U.P. dott. Paolo Cassano, con il Procuratore Aggiunto dott. Vincenzo D'Onofrio, con il Procuratore della Repubblica dott. Rosario Cantelmo, con l'Avv. Nello Pizza quale delegato per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e con l'Avv. Luigi Petrillo quale Presidente della Camera Penale Irpina;
sentiti i colleghi addetti al settore penale dibattimentale;
sentito il Presidente del Tribunale;

visto il D.L. n.11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
visto il D.L. n.18 del 17.3.2020 ed in particolare - l'art. 83 comma 3 lett. B) e il comma 12 del medesimo articolo;

in merito al capo A) dell'oggetto;

rilevato, che, dopo un primo orientamento giurisprudenziale in senso contrario, deve prendersi atto che, alla luce delle indicazioni fornite dal C.S.M. con delibera del 26.3.2020, della relazione n.34 del 23.3.2020 dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, del decreto emesso il 25.3.2020 dalla Corte di Appello di Napoli d'intesa con l'Avvocato Generale, appare prevalente ritenere che nel novero delle misure cautelari siano ricompresi anche quelle meramente reali;

conseguentemente

DISPONE

quanto segue:

- saranno trattati, se vi è richiesta dell'indagato/imputato o del suo difensore, anche i ricorsi per richiesta di riesame reale ex art.322 c.p.p. e di appello ex art.322 bis c.p.p. avverso i provvedimenti di sequestro preventivo, ove interposti nel periodo di sospensione dei termini ex art.83 co.2 D.L. 17.03.2020, n.18;
- al fine di garantire un adeguato distanziamento sociale indispensabile per prevenire contagi da Covid19, la trattazione avverrà utilizzando l'aula di udienza, che resterà chiusa al pubblico, con collocazione delle parti a distanza adeguata;

- i magistrati terranno la successiva camera di consiglio secondo le modalità che riterranno più opportune non escluso un collegamento dalle singole stanze in videoconferenza.

In merito al capo B) dell'oggetto;

rilevato che:

- per quanto riguarda i procedimenti a carico di persone detenute o in cui siano state applicate misure cautelari personali, misure di sicurezza e misure di prevenzione la cui trattazione è subordinata, ex art. 83 comma 3 D.L.cit., alla richiesta di parte, deve osservarsi che i testi, considerata la contingenza sanitaria, ragionevolmente non si presenterebbero all'udienza facendo affidamento nella mancata celebrazione e, quindi, tramite l'Ufficio del P.M., dovranno essere avvisati, qualche giorno prima che il processo sarà celebrato;
- se poi l'imputato è anche detenuto, ex comma 12 art. 83 citato D.L., la sua partecipazione può avvenire solo in videoconferenza o da remoto e l'organizzazione dei video-collegamenti necessita di congrui tempi tecnici organizzativi;

conseguentemente

DISPONE

quanto segue:

- la parte interessata dovrà provvedere a comunicare la propria volontà di celebrazione del procedimento almeno tre giorni prima dell'udienza;
- in mancanza non potrà essere garantita l'adeguata organizzazione dell'udienza;
- la cancelleria comunicherà senza ritardo la richiesta di trattazione al magistrato che celebrerà l'udienza e all'Ufficio del P.M.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti del COA di Avellino e della Camera Penale Iripina, a tutti i magistrati e al personale amministrativo addetto all'Area penale.

BN - Avellino, 2 aprile 2020

Dott. Roberto Melone

